



OGGETTO: Misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon per gli edifici aperti al pubblico, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla LEGGE REGIONALE n. 30 del 3 novembre 2016: *“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato”*.

A seguito del Decreto Legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 s.m.i., che ha normato le attività di monitoraggio del gas radon negli ambienti di lavoro, le recenti disposizioni normative, introdotte dalla Legge Regionale n. 30 del 3 novembre 2016; così come previsto dall'art. 4, comma 2, prevede che **gli esercenti attività aperte al pubblico**, site in edifici non destinati all'istruzione, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, **sono tenuti entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta Legge Regionale (ossia marzo 2017), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon**, da svolgere su base annuale, suddivise in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato ed all'ARPA Puglia.

Lo stesso comma 2, precisa che: *“In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale (ossia giugno 2018), il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità”*.

Inoltre, la stessa Legge Regionale, al comma 3, dispone che: “Qualora all'esito delle misurazioni previste dal comma 2, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite prefissato di 300 Bq/mc (misurato con strumentazione passiva), il proprietario dell'immobile presenta al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un **piano di risanamento** al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui



previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente”.

E' necessario garantire l'esecuzione delle **attività di monitoraggio (con strumentazione passiva) del livello di concentrazione di attività del gas radon, mediante specifiche misurazioni accreditate dal ministero, presso laboratori nazionali istituzionali, gli unici che, ad oggi, hanno conseguito tale accreditamento.**

La sanzione prevista è la sospensione della certificazione di agibilità.

Il **gas radon**, sulla base di numerosi studi epidemiologici è stato **classificato dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), che è parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, come cancerogeno per l’uomo, oltre che principale causa di morte per tumore ai polmoni dopo il fumo di tabacco.**

.....

.....